**LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA**

**DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (c.d. “*whistleblower*”)**

Sommario

[**1.** **PREMESSA** 1](#_Toc14853032)

[**2.** **FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO** 1](#_Toc14853033)

[**3.** **SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA** 2](#_Toc14853034)

[**4.** **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE** 2](#_Toc14853035)

[**5.** **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE** 3](#_Toc14853036)

[**6.** **MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE** 4](#_Toc14853037)

[**7.** **ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE** 4](#_Toc14853038)

[**8.** **FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER** 4](#_Toc14853039)

[**9.** **RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER** 5](#_Toc14853040)

[**10.** **ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL SEGNALANTE** 5](#_Toc14853041)

[**a.** **Registrazione alla piattaforma whistleblowing** 5](#_Toc14853042)

[**b.** **Trasmissione della segnalazione** 6](#_Toc14853043)

[**c.** **Messaggistica** 6](#_Toc14853044)

**\*\*\***

1. **PREMESSA**

Con l’espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione/società che segnala violazioni o irregolarità, commesse ai danni dell’interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione/società di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e ad assicurare delle forme di tutela, proprio in ragione della sua funzione sociale, al *whistleblower*. Il legislatore ha, dunque, introdotto una specifica tutela dei dipendenti nonché dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica/società, che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza all’interno dell’ambiente di lavoro, di modo che questi possano agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

1. **FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO**

L’art. 54 *bis* del d.lgs. 165/2001, rubricato “*tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, prevede una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota come *whistleblowing*.

L’ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emanato le “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower*)” e nella parte IV della determinazione la stessa ANAC ritiene l’applicazione della fattispecie in parola anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Pertanto, Invimit ha adottato proprie linee guida per disciplinare la gestione delle segnalazioni, pubblicate sul sito internet della Società nella sezione “Società trasparente - Prevenzione corruzione”.

Inoltre, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che modifica alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed estende la disciplina del *whistleblowing* al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001). Con tali modifiche il Legislatore ha innanzitutto chiarito, per quanto rileva ai fini della disciplina applicabile alla Società, che per dipendente pubblico si debba intendere anche il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sottolineando altresì che tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica/società. La legge ha, inoltre, introdotto una serie di misure organizzative poste a tutela del segnalante e relative sanzioni, prevedendo l’adozione di sistemi informativi volti a tutelare l’identità del segnalante ed il contenuto della segnalazione

In conformità alla normativa, nonché al fine di rafforzare la propria politica anticorruzione, Invimit SGR S.p.A. (di seguito “**Invimit**”) ha deciso di dotarsi di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* improntata ai più elevati standard di sicurezza. Tale soluzione permette l’invio di segnalazioni a soggetti sia interni che esterni alla Società, garantendo altresì la tutela della riservatezza dell’identità e del contenuto della segnalazione.

Le presenti linee guida, che sostituiscono le precedenti, sono pubblicate nella sottosezione Prevenzione Corruzione della sezione “Società trasparente” nonché all’interno della piattaforma per le segnalazioni.

1. **SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA**

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

La presente procedura disciplina l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* con lo scopo di:

* supportare Invimit nell’efficace gestione di eventuali condotte contrarie agli standard etici aziendali;
* garantire un’adeguata tutela al segnalante qualificato e al segnalato;
* incentivare le segnalazioni di *whistleblowing* promuovendo un corretto ricorso all’istituto.

1. **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico (dal malfunzionamento della Società a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite fino ad arrivare a fatti di corruzione e altri reati contro la Società), consumati o tentati. In particolare, la segnalazione può riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva, azioni od omissioni, commesse o tentate:

* penalmente rilevanti;
* poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni societarie sanzionabili in via disciplinare;
* suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all’immagine di Invimit;
* suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Invimit.

Resta inteso che il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

1. **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito “**RPCT**”) e/o all’Organismo di Vigilanza (di seguito “**OdV**”), a seconda della competenza, di procedere a verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

* generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
* tipologia di soggetto segnalante (es. dipendente della Società, lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni o servizi, lavoratore o collaboratore di imprese che realizzano opere per l’Azienda);
* oggetto della segnalazione;
* natura dell’illecito (es. operazione in conflitto di interessi, violazione del Codice Etico, ecc.);
* soggetti autori dell’illecito (es. generalità) e relativa funzione di appartenenza;
* chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
* se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo relative ai fatti oggetto di segnalazione;
* qualora nella disponibilità del segnalante, i documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
* ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

In via residuale è prevista anche la possibilità di inviare segnalazioni tramite servizio postale. In questo caso, al fine di attivare le garanzie proprie dell’istituto del *whistleblowing*, occorre che la segnalazione sia corredata dalla copia del documento d’identità del segnalante, sia inserita in una busta chiusa riportante la dicitura “RISERVATA PERSONALE” e sia indirizzata a “Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Via di Santa Maria in Via 12, 00187 Roma”, non inserendo il nominativo del mittente sul frontespizio della busta. La segnalazione cartacea ricevuta sarà presa in carico esclusivamente dal Responsabile, che provvederà a registrarla sulla piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

La segnalazione cartacea dovrà contenere le seguenti informazioni: generalità del soggetto che effettua la segnalazione, qualora la segnalazione non sia anonima; una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. L’indicazione di tali informazioni rappresenta un requisito necessario al fine di istruire la pratica e avviare le dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Le segnalazioni che non presentano i contenuti minimi sopra menzionati saranno archiviate dal RPCT.

Le segnalazioni anonime, ossia quelle prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non rientrano nel campo di applicazione delle linee guida adottate dalla Società e sono prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Le segnalazioni anonime possono essere inviate a mezzo del servizio postale all’indirizzo sopra riportato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

1. **MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

Invimit si è dotata di piattaforma informatica integrata *web-based*, basata sul software Segnalazioni.net, che permette, tra l’altro, di gestire le comunicazioni/segnalazioni pervenute con garanzia di riservatezza per i soggetti segnalanti e la massima sicurezza informatica; tale piattaforma consente, al contempo, di interloquire con il soggetto segnalante - sia interno che esterno alla Società - e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, laddove avviata.

Le comunicazioni/segnalazioni possono essere inviate al RPCT e/o all’Organismo di Vigilanza, a seconda della competenza, attraverso l’apposita piattaforma. L’accesso al sistema di *whistlebowing* è consentito agli utenti registrati mediante il seguente indirizzo:

<https://invimit.segnalazioni.net>

La Società rende accessibile la piattaforma di *whistleblowing* tramite il sito internet di Invimit nella sezione “Società Trasparente” in Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni pervenute verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti (es. a mezzo posta).

1. **ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT o all’OdV, a seconda della competenza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il RPCT o l’OdV può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, il RPC o l’OdV, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, oltre a tener informato il segnalante sugli sviluppi, provvede a:

* comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso – sussistendone i presupposti – l’avvio delle procedure per l’esercizio dell’azione disciplinare di concerto con la funzione Personale, Organizzazione e IT, laddove non vi siano ipotesi di reato. Un’informativa va resa all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione;
* comunicare l’esito dell’accertamento alla struttura competente, mantenendo l’anonimato del segnalante – ove possibile – al fine di adottare gli eventuali provvedimenti/azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società;
* presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti e all’ANAC per i profili di competenza;
* valutare di rafforzare il piano di prevenzione della corruzione.

1. **FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**
2. *Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione*

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra e le altre previste dalla legge, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

* vi sia il consenso espresso del segnalante;
* la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 e s.m.i..

b) *Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower*

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi delle presenti linee guida non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT e all’OdV.

1. **RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER**

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione stessa.

1. **ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL SEGNALANTE**
   1. **Registrazione alla piattaforma whistleblowing**

Il segnalante accede alla pagina iniziale della piattaforma di *whistleblowing* (<https://invimit.segnalazioni.net/>) ed effettua la registrazione al sistema compilando i campi obbligatori ed inserendo, in allegato, la scansione del proprio documento di identità.

Si fornisce, di seguito, l’elenco dei compi obbligatori da compilare unitamente ad alcune indicazioni operative:

* username;
* e-mail: inserire un indirizzo e-mail (si consiglia di non utilizzare indirizzi di posta certificata), il quale sarà necessario per confermare la registrazione alla piattaforma e per ricevere le notifiche di sistema. si specifica che l’indirizzo e-mail non verrà visualizzato nelle segnalazioni e non verrà comunicato al responsabile della gestione delle segnalazioni;
* conferma e-mail;
* password;
* conferma password;
* nome;
* cognome;
* documento di identità/autocertificazione identità;
* check termini e condizioni: consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro la veridicità e l’esattezza dei dati inseriti e trasmessi attraverso il presente software;
* check condizioni sulla privacy: dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente l'informativa privacy consultabile al seguente link Privacy e termini.

Al termine della registrazione il segnalante riceverà una conferma, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel corso della registrazione, contenente il link per l’attivazione dell’account e potrà accedere all’area riservata della piattaforma per proseguire con l’invio della segnalazione.

* 1. **Trasmissione della segnalazione**

Dopo aver attivato l’account il segnalante effettua l'accesso alla propria area riservata tramite la pagina iniziale della piattaforma inserendo le credenziali scelte in fase di registrazione e cliccando sull’icona “**Accedi**”. Successivamente clicca sull’icona “**Nuova Segnalazione**” e procede alla creazione della segnalazione di *whistleblowing* compilando i campi evidenziati nella pagina (i contenuti obbligatori sono contrassegnati da asterisco) ed allegando, se possibile, documenti a supporto della segnalazione.

Completato l’inserimento dei dati, il segnalante procede all’invio della segnalazione.

All’esito di tale invio, il sistema inoltrerà via e-mail al segnalante una notifica automatica a conferma del corretto inoltro della segnalazione. Nel caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, si suggerisce di controllare la cartella spam prima di ripetere il processo.

* 1. **Messaggistica**

Il segnalante conserva la facoltà di integrare le informazioni inserite nell’iniziale segnalazione anche in un momento successivo rispetto all’invio della stessa.

Unitamente a tale possibilità, la piattaforma consente anche un’interazione attiva tra segnalante e responsabile (ovvero RPCT o OdV) attraverso l’utilizzo di un’apposita “area messaggi”.

Al riguardo il responsabile potrà richiedere direttamente al segnalante ulteriori informazioni/documenti ritenuti utili per l’adeguata valutazione della segnalazione.

Tale servizio di messaggistica garantisce, anche in questa fase, il rispetto della tutela dell’identità del segnalante attraverso l’invio di messaggi “spersonalizzati”.

Tutti i contenuti (segnalazione, allegati e messaggi) sono archiviati all’interno della piattaforma in modo criptato e sono quindi visibili solo agli utenti che hanno le chiavi di decifratura necessarie, specificamente il segnalante stesso e il responsabile.